

Tassa automobilistica per pagamenti successivi al 1° gennaio 2007

AUTOCARRI CON PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE														1° BOLLO PER VEICOLI DI NUOVA IMMATRICOLAZIONE					
Oltre a eventuale rimorchiabilità	Classe	2 assi		3 assi		4 o più assi		Importo annuo				Importo mensile							
		Pari o superiore a	inferiore a	Pari o superiore a	inferiore a	Pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)		Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)		Con sospensione pneumatica o equivalente (c)		Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)					
	1	12	15	15	19			164,44		205,55		14,13		17,66					
	2			19	21	23	25	183,45		229,31		15,76		19,70					
	3			21	23	25	27	202,45		253,06		17,39		21,74					
	4	15						240,46		300,58		20,66		25,82					
	5			23				302,85		378,56		26,02		32,52					
	6					27	29	317,31		396,64		27,26		34,08					
7					29		469,77		587,21		40,36		50,45						
COMPLESSI AUTOTRENI ED AUTOARTICOLATI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE (Tariffa Minima stabilita dalla Direttiva CEE)														Per tutti gli autoveicoli diversi da Autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo					
Limite minimo di versamento	Classe CEE	2+1 assi		2+2 assi		2+3 assi		3+2 assi		3+3 assi e altre configurazioni		Importo minimo annuo						Importo minimo mensile	
		pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)					Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)
	1	12		23	29							175,60	307,29					15,09	26,40
	2			29	31					36	40	225,18	336,21	19,34	28,88				
	3			31	33			36	38			335,18	465,33	28,80	39,98				
	4					36	38			40		370,30	535,05	31,81	45,97				
	5							38	40			454,48	628,01	39,04	53,95				
6			33		38						514,91	706,51	44,24	60,70					
7							40				628,01	929,62	53,95	79,86					
L'integrazione di tassa prevista per la circolazione dei complessi è dovuta quando la somma delle tasse corrisposte per i singoli componenti risulta inferiore a quella stabilita per il complesso dalla tabella B; deve essere corrisposta per un periodo minimo di 4 mesi decorrente dall'inizio del periodo fisso quadrimestrale in corso alla data in cui sorge l'obbligo al pagamento dell'integrazione. Continua ad applicarsi l'art. 5, 41° comma, del DL 30/12/1982 n.953 (3) convertito dalla legge 28/02/1983 n.53														Autoveicoli con annotazione di vincolo sulla carta di circolazione, "sospensione al traino"					
AUTOCARRI CON PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO INFERIORE A 12 TONNELLATE																			
Oltre a eventuale rimorchiabilità	Portata in Kg		4 mesi	8 mesi	12mesi	Tariffa mensile	I veicoli immatricolati o reimmatricolati N1 (autocarri) che presentano tutte le seguenti caratteristiche : 1) codice carrozzeria "FO" 2) numero di posti almeno pari a 4 3) rapporto tra la potenza del motore in Kw e la portata in tonnellate uguale o superiore a 180 sono fiscalmente equiparati alle autovetture (vengono tassati in base alla potenza e non più in base alla portata) Pagamento dovuto esclusivamente per 1 anno e non più quadrimestrale. Non sono soggetti alla tariffa intergrativa relativa alla massa rimorchiabile	Massa Rimorchiabile oltre al normale bollo											
	Oltre	Fino a						Tipologia di Autoveicoli	Pagamenti per intero anno solare	Pagamenti per quadrimestre	Pagamenti ad un mese								
	0	400	6,57	13,13	19,11	1,64						Tariffa 1	Autoveicoli massa complessiva Fino a 3,5 ton	25,83	8,87	2,22			
	400	800	8,65	17,31	25,18	2,16													
	800	1000	11,12	22,25	32,37	2,78		Tariffa 2	Autoveicoli massa complessiva Super.a 3,5 ton e fino a 8 ton	77,47	26,62	6,66							
	1000	1500	14,83	29,67	43,16	3,70													
	1500	2000	21,01	42,03	61,15	5,25		Tariffa 3	Autoveicoli massa comples. Super.a 8 ton ma infer. a 18 ton	258,23	88,74	22,18							
	2000	2500	27,19	54,39	79,13	6,79													
	2500	3000	33,37	66,75	97,12	8,34		Tariffa 4	Autoveicoli massa comples. Pari a 18 ton o super.	568,11	195,22	48,81							
	3000	3500	39,55	79,11	115,10	9,88													
	3500	4000	45,74	91,47	133,09	11,42		Tariffa 5	Motrice + Trattori Stradali: a) a 2 assi b) a 3 assi	568,11	195,22	48,81							
	4000	4500	51,92	103,83	151,07	12,97													
	4500	5000	58,10	116,19	169,06	14,51		I versamenti per i quali con la normale tariffa non viene raggiunto il minimo previsto dalla direttiva CEE dovranno essere effettuati nella misura minima stabilita dalla direttiva stessa.		800,51	275,09	68,77							
	5000	6000	64,28	128,55	187,04	16,05													
6000	7000	71,69	143,39	208,63	17,91	Autocarri e autoarticolati peso complessivo pari o superiori a 12 tonnellate					Riduzione del 20% per autocarri muniti di sospensione pneumatica								
7000	8000	79,11	158,22	230,21	19,76														
Per portata superiore a 8000 Kg vedi tariffe peso complessivo superiore a 12 tonnellate																			
Non hanno rimorchiabilità	MOTOCARRI CILINDRATA < 500				MOTOCARRI CON CILINDRATA >= 500 CC		Prima scadenza utile tra : gennaio o luglio versamento fra un minimo di 7 e massimo di 12 mesi	Tariffa 5	Motrice + Trattori Stradali: a) a 2 assi b) a 3 assi	568,11	195,22	48,81							
	Portata in Kg		12 mesi	portata in KG		12 mesi													
	Oltre	fino a		oltre	fino a														
	0	400	19,11	1000	1500	43,16		Autocarri e autoarticolati peso complessivo pari o superiori a 12 tonnellate					Riduzione del 20% per autocarri muniti di sospensione pneumatica						
	400	800	23,98	1500	2000	61,15													
	800	1000	30,83																
	1000	1500	41,11																
1500	2000	58,24				Autocarri e autoarticolati peso complessivo pari o superiori a 12 tonnellate					Riduzione del 20% per autocarri muniti di sospensione pneumatica								
AUTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI (ESEMPIO BETONIERE, TRASPORTO ACQUA, BOTTI SPURGO)																			
Vedi Tavola D5 lettera P																			
Assimilati a autoveicoli per trasporto cose. Versamento in base alla portata, come da tabelle sopra indicate.																			

Tassa automobilistica per pagamenti successivi al 1° gennaio 2007

AUTOVEETTURE E AUTOVEICOLI PER IL TRASPORTO PROMISCOIO			Valore annuo del kW		Valore annuo del CV		1° BOLLO PER VEICOLI DI NUOVA IMMATRICOLAZIONE	RINNOVO DEL PAGAMENTO (per qualsiasi tipo di veicolo)			ESENZIONI (oltre a quelle previste dall'art 17 del D.P.R 39/1953)			RIDUZIONI TARIFFARIE		
			Pagamenti annuali	Pagamenti frazionati	Pagamenti annuali	Pagamenti frazionati		Scadenza			Autoveicoli, motocicli, ciclomotori a due, tre o quattro ruote		5 anni a decorrere dalla data di collaudo	Azionati da motore elettrico	Autoveicoli	75%
Euro 0	Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		3,0	3,09	2,21	2,27	Il rinnovo di pagamento va effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del bollo precedente (se la scadenza cade di sabato o festivo vale il primo giorno lavorativo successivo) .			Veicoli d'epoca e storici						
	Euro 1	Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		4,5	4,59	3,31				3,78	Autoveicoli e moto costruite da almeno 30 anni	Ad uso non professionale (Autocertificazione) ad uso professionale	esenti a meno che esse non vengano messe in circolazione su strada pubbliche, in tal caso versano una quota forfettaria (vedi Riduzioni Versano normalmente			
Euro 2		Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		2,9	2,99	2,13				2,2		Si ricorda che a decorrere dall'01/01/2015 i veicoli ultra ventennali non godono più dell'esenzione				
	Euro 3	Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		4,35	4,48	3,2	3,3	Acquisto diretto da altro automobilista	Bollo in corso di validità	occorre sempre collegarsi alla scadenza del bollo precedente	Veicoli ibridi con propulsione termico/elettrica e propulsione ad idrogeno					
Euro 4 e Euro 5		Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		2,8	2,88	2,06	2,12				Autovetture categoria M1	Immatricolati tra l'01/01/2017 e il 31/12/2019	Esenzione per il primo periodo di versamento + 4 annualità successive			
	Euro 4 e Euro 5	Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		4,2	4,33	3,09	3,19							Autocarri con massa massima fino a 3,5 tonnellate categoria N1	Disabili	
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		2,7	2,78	1,99	2,05	a) disabili con limitazione permanente della capacità motoria	Gli adattamenti obbligatori devono risultare dalla carta di circolazione oppure il cambio automatico deve essere prescritto dalla Commissione medica locale				.. Spetta per un solo veicolo (l'interessato deve indicare la targa) con cilindrata non superiore a 2000 cc se a benzina e a 2800 cc se a gasolio (no Autocaravan).					
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		4,05	4,17	2,98	3,07			b) disabili pluriamputati o con grave limitazione della capacità di deambulazione	L'adattamento non è prescritto come condizione necessaria per fruire dell'esenzione	.. Deve essere Intestato alla persona diversamente abile oppure ad un soggetto rispetto al quale il diversamente abile è fiscalmente a carico.						
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		2,58	2,66	1,9	1,96	c) disabili con disabilità psichica o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento	No adattamento sono necessari il verbale di accertamento della commissione (art. 4 legge 104/1992) e il certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento				.. Non sono agevolabili i veicoli intestati alle società. .. L'esenzione, una volta riconosciuta deve considerarsi valida fino a quando sussistono i requisiti.					
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		3,87	3,99	2,85	2,94			d) sordomuti e non vedenti	vedi punto b)	.. Gli autoveicoli devono essere utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei disabili						
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		2,94	3,03	2,16	2,23	Massa Rimorchiabile oltre al normale bollo										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	Vedi autocarri										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	Ecoincentivi										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	Per gli ecoincentivi riferiti al 2002 e 2003 vedi prospetto a parte										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	autovetture e autoveicoli nuovi classe euro 4 o 5 con emissioni co2 fino a gr. 140/km										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	autovetture nuove categoria euro 4 o euro 5 con emissioni co2 fino a gr. 140/km oppure con emissioni non oltre 130 gr di CO2/Km se diesel										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	motociclo nuovo classe euro 3										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	motociclo nuovo classe euro 3 fino a 400 cc di cilindrata										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenzione per 5 anni per veicoli a GPL (art. 43 L. 99/2009) non è applicabile alla regione.										
Fino a 100 kW o 136 CV Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo		0,43	0,44	0,32	0,32	L'esenz										